

SETTORE 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Servizio Infrazioni edilizie e condoni

ORDINANZA n. 775 DEL 30/11/2021

OGGETTO: Ordinanza di demolizione opere abusive in Via di Citille

IL DIRIGENTE

Visto il provvedimento n. (...omissis...) di diniego parziale dell'Istanza di Condono Edilizio n. 1283 del 30.09.1986, riguardante opere realizzate su edificio posto a Scandicci in Via di Citille 2 in zona soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.lgs. 42/2004, di proprietà dei sig.ri (...omissis...);

Precisato che il citato provvedimento di diniego n. (...omissis...), riguardante due muretti aggentanti in cls del locale seminterrato nell'edificio posto in Via di Citille 2, è stato adottato in conseguenza del parere parzialmente negativo espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 4175 del 17.02.2021, secondo cui detti muretti *"compromettono la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi, non sono coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto, non garantiscono l'integrazione paesaggistica e alterano negativamente la qualità percettiva dei medesimi luoghi"*;

Vista la classificazione tecnico giuridica delle opere oggetto di diniego, redatta dal Responsabile P.O. della U.O. 4.1. "Edilizia Privata" in data 12.11.2021:

"trattasi di opere che, seppur astrattamente riconducibili sotto il profilo edilizio ad interventi di attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 136, comma 2, della L.R. 65/2014, sono comunque da assoggettare alla sanzione demolitoria prevista dall'art. 167 del D.Lgs 42/2004, trattandosi di muretti incompatibili paesaggisticamente con il contesto di riferimento, come meglio specificato dalla Soprintendenza nel proprio parere del 17.02.2021 trasmesso con nota prot. n. 4175";

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di applicare nel caso in esame la sanzione demolitoria e ripristinatoria prevista dall'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

Verificato a seguito di approfondimenti istruttori che il sig. (...omissis...) è deceduto in data 28.07.2021;

Ritenuto pertanto di procedere alla notifica del presente atto, unitamente all'allegato provvedimento di diniego n. (...omissis...), nei confronti degli eredi del defunto, impersonalmente e

collettivamente, presso l'ultima residenza di quest'ultimo in (...omissis...) e nei confronti del comproprietario sig. (...omissis...);

Visto l'art. 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Visto il D.M. 20 gennaio 1965, pubblicato in G.U. n. 36 dell'11.02.1965;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 e s.m.i.;

Visto l'art. 107, comma 3, lettera g), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*";

ORDINA

al sig. (...omissis...) e agli eredi del sig. (...omissis...), ciascuno per quanto di propria competenza:

1) ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., di procedere, a loro cura e spese, **alla demolizione dei due muretti aggentanti in cls del locale seminterrato facente parte dell'edificio posto in Via di Citille n. 2 (oggetto del provvedimento di diniego di condono n. (...omissis...))**, nonché alla **rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro 90 (novanta) giorni**, a decorrere dalla data di notifica del presente atto;

2) di dare comunicazione dell'avvenuta ottemperanza alla presente ordinanza, nel termine perentorio di cui sopra, al Settore 4 "*Governo del Territorio*" – Ufficio Infrazioni Edilizie;

AVVERTE

3) che durante le operazioni di demolizione dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per la tutela della pubblica e privata incolumità, di cui saranno responsabili gli esecutori dell'operazione;

4) che l'accertamento della mancata ottemperanza alla presente ingiunzione nel termine di cui sopra comporterà, salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali, la demolizione d'ufficio dell'opera con spese a carico dei responsabili dell'abuso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 167, comma 3, del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

5) che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. della Toscana secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo 02.07.2010 n. 104 oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica del presente atto;

DISPONE

6) la notifica del presente atto a:

- (...omissis...);

DISPONE ALTRESÌ

7) di trasmettere copia della presente ordinanza alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, in Piazza Pitti 1, 50125 Firenze.

Dalla residenza Municipale, **30/11/2021**

IL DIRIGENTE

Arch. Lorenzo Paoli

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate